

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis
n. 48

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Umbria**

Trasmessa alla Presidenza il 3 gennaio 2006

PAGINA BIANCA



Agenzia delle Entrate

UFFICIO GARANTE DEL CONTRIBUENTE

REGIONE UMBRIA

06124 PERUGIA - via Canali, 12

tel. 0755145991 fax 0755145994

e-mail dr.umbria.garante@agenziaentrate.it

Perugia 3 gennaio 2006

Prot. n. 21 /2006

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Marcello Pera**

Palazzo Madama

**Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Pierferdinando Casini**

Palazzo Montecitorio

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi**

Palazzo Chigi

**OGGETTO: 3° Relazione annuale ex L. 212/2000, art.13, comma 13 bis.
Anno 2005.**

I componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Umbria si sono riuniti collegialmente nella propria sede presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Perugia per redigere la relazione annuale prevista dall'art. 13 –comma 13bis – della Legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'attività svolta nel

periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, che è stata approvata all'unanimità.

Quella che viene esposta è la 3° Relazione inviata al Parlamento sullo stato dei rapporti tra Fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Essa è stata elaborata, come le precedenti relazioni, sulla scorta delle informazioni provenienti dai diversi ambienti economici, finanziari e sociali, esistenti sul territorio regionale e dei dati raccolti nel corso del periodo di attività.

Si divide nelle seguenti quattro parti:

Premessa	pag. 2
Aspetti organizzativi dell'Ufficio del Garante per l'Umbria	pag. 3
Attività svolta nel 2005	pag. 5
Problematiche emerse nel 2005	pag. 7

Premessa

Nelle precedenti relazioni semestrali e annuali sono già stati indicati numerosi aspetti critici maturati durante l'azione svolta nei primi anni di lavoro da parte dello scrivente che hanno portato a considerare l'opportunità di proporre alcune modifiche alle disposizioni legislative e amministrative riguardanti la figura del Garante e la sua attività con riferimento all'**art. 13 dello Statuto del contribuente**. In questa sede non si ritiene di riproporle in quanto le stesse, via via proposte in periodi precedenti, hanno formato oggetto di una ormai ben nota proposta di legge (n. C.5313), presentata nel mese di settembre 2004 d'iniziativa dell'On.le Giorgio Benvenuto e di altri deputati presso la competente Commissione Finanze della Camera e da questa successivamente esaminata in sede referente nelle sedute del 17 e 30 novembre e del 15 e 16 dicembre 2004.

Dal resoconto degli atti parlamentari risulta che nell'ultima seduta sono stati approvati alcuni emendamenti dopodiché il cennato provvedimento è stato inviato alle commissioni competenti per il "prescritto parere". Al riguardo, si ricorda che la suindicata proposta di legge, in effetti, è stata elaborata con alcuni miglioramenti dal Coordinamento dei Garanti preceduta, però, da un ampio e attento studio effettuato da alcuni Garanti, i quali hanno segnalato "l'esigenza di una revisione normativa a tutela dei diritti del contribuente".

L'auspicio è che l'anzidetto provvedimento, peraltro votato all'unanimità dai componenti della Commissione Finanze, possa essere definitivamente approvato prima della fine della corrente legislatura.

Tale revisione normativa darà certamente una soluzione, si ripete, concreta e definitiva a tutti i problemi sino ad ora posti sul tappeto dal Coordinamento dei Garanti.

Aspetti organizzativi dell'Ufficio del Garante dell'Umbria

Il Garante vuole rivolgere, innanzi tutto, un fervido ringraziamento al Direttore Regionale Tiezzi per le attenzioni e l'impegno che questi pone sempre nei nostri confronti; poi, nei limiti delle possibilità di bilancio e delle strutture del suo ufficio, generalmente, fa il possibile per risolvere favorevolmente le richieste ogni qualvolta gli vengono rivolte.

Per quanto concerne i **locali** dell'Ufficio del Garante, si vuole ricordare che essi sono ottimamente ubicati al secondo piano del Palazzo degli Uffici Finanziari il quale ospita anche la Direzione Regionale delle Entrate, l'Ufficio locale di Perugia dell'Agenzia delle Entrate, gli Uffici del Territorio e del Demanio, le Commissioni Tributarie e il Comando Regionale della Guardia di Finanza, oltre ad ampie zone adibite a parcheggio per i dipendenti e per il pubblico. Infine, a piano terra, esiste anche un buon bar utile a tutti.

Inoltre, l'arredamento ed il mobilio delle stanze sono decorosi, funzionali e compatibili con le esigenze dell'ufficio. Tuttavia, per ottenere la piena e completa funzionalità occorrerebbe avere l'uso di un'altra stanza al fine di dare una migliore sistemazione alla segreteria: si tenga presente che quest'ultima attualmente è sistemata su una superficie di appena mq. 18 circa ove operano le due impiegate con le loro rispettive scrivanie, due poltroncine per il pubblico, il tavolo per il p.c e uno per la stampante, un mobiletto per il fax e, infine, un armadio archivio per contenere tutte le pratiche d'ufficio e alcune pubblicazioni tecniche appartenenti alle interessate.

Dal punto di vista dell'**organico**, la composizione della segreteria è attualmente sufficiente per dare continuità ed efficienza ai servizi d'istituto, in considerazione anche della notevole esperienza acquisita nel settore da parte delle suindicate impiegate, le quali, in possesso di professionalità e diligenza, collaborano molto efficacemente con i componenti del Collegio e manifestano sempre la massima disponibilità, correttezza e cortesia sia in ufficio che con i contribuenti.

Per quanto concerne le **dotazioni informatiche**, queste, con il collegamento ad Internet ed all'Anagrafe Tributaria e con l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica sono risultate utilissime per l'espletamento dell'attività istituzionale; resta tuttavia ancora da risolvere il problema della mancata attivazione di alcuni tipi di interrogazione all'Anagrafe Tributaria, tra cui quella particolarmente importante sui rimborsi, che invece sarebbe essenziale in considerazione del fatto che le istanze al Garante sono presentate a seguito di mancata restituzione di somme ritenute non dovute all'erario da parte dei contribuenti interessati.

Inoltre, l'anzidetta operazione informatica eviterebbe al Garante di chiedere ogni volta i relativi dati agli uffici competenti e consentirebbe invece di acquisire direttamente i dati necessari per la trattazione delle pratiche segnalate dai contribuenti; tutto ciò con grande risparmio di tempo e di lavoro sia da parte del Garante che per gli stessi uffici finanziari, ai quali bisogna ora rivolgersi per ottenere le informazioni utili allo scopo.

Va considerato, peraltro, che per le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria sullo stato dei rimborsi, attualmente risultano autorizzabili solo gli impiegati degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, mentre l'Ufficio del Garante può agire soltanto a seguito di richiesta rivolta alla locale Direzione Regionale e conseguente sua autorizzazione. In conclusione, sulla esposta questione sarebbe necessario intervenire direttamente presso l'Agenzia delle Entrate affinché la stessa conceda a tutti i Garanti la possibilità di utilizzare tale procedura, anche se, come si sa, non si potrà mai eliminare completamente la documentazione cartacea.

Le difficoltà ora accennate, è utile ricordare, hanno formato oggetto di specifica segnalazione in occasione della audizione dei Garanti tenutasi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 15 settembre 2004 sopra citata, in occasione di un incontro che ha riguardato le note proposte di modifica all'art. 13 della L. 212/2000 trasfuse nella proposta di legge presentata dall'On.le Giorgio Benvenuto e di altri deputati.

Purtroppo, ancora irrisolto è il **problema riguardante la fornitura di materiale da consultazione** indicato nelle precedenti relazioni; pertanto in questa occasione si insiste nella richiesta di avere almeno la disponibilità dei quattro codici classici e di quelli tributari, di qualche testo in materia giuridica, tributaria e ragionieristica, di alcuni testi pratici preferibilmente della serie “Il Sole 24 Ore” e CD rom editi a cura del Massimario della Corte di Cassazione e di almeno una delle migliori riviste tributarie, in considerazione del fatto che non sempre è possibile ottenere risultati concreti dalle interrogazioni via INTRANET o INTERNET (specie nel caso delle sentenze della Suprema Corte).

Si spera, infine, di ottenere la creazione di una banca dati dei rapporti tra Garanti e contribuenti e di una interconnessione telematica tra gli Uffici dei Garanti. Quest’ultima in particolare favorirebbe lo scambio di dati ed informazioni tra Uffici per rendere più agevole l’adozione di regole comuni ed una maggiore omogeneità dell’attività svolta.

In attesa che le nuove disposizioni di riforma dell’art.13 stabiliscano più precise competenze sulla gestione dell’Ufficio del Garante, sarebbe auspicabile che per la soluzione dei problemi pratici sopra esposti si aumentasse intanto la dotazione dei fondi assegnati alla Direzione Regionale, magari riservando una voce apposita per la gestione dell’Ufficio del Garante.

Attività svolta nel 2005

In generale, a conclusione dell’attività di questo Ufficio del Garante nell’anno 2005, che certo, stando ai numeri, è risultata di dimensioni ridotte rispetto alle altre regioni più grandi ma comunque interessante per la tipologia delle istanze prodotte, si può tracciare un bilancio sostanzialmente positivo.

L’impegno è stato finalizzato alla massima collaborazione con i contribuenti, sia telefonicamente che attraverso contatti personali in ufficio; oltre ad individuare le eventuali possibili soluzioni ai problemi prospettati, ed eventualmente indirizzare gli interessati agli uffici competenti per risolverli con rapidità, si è fornito tutto l’aiuto necessario per la valutazione delle problematiche prospettate, e ciò anche attraverso consultazioni dirette con i Garanti stessi.

Circa le pratiche relative al contenzioso, si precisa che il Garante, come è noto, per motivi di opportunità, non ha potere di intervento sia in caso di ricorsi pendenti che di pendenza del termine per ricorrere presso le Commissioni Tributarie (salvo che non ritenga esistente un manifesto errore di fatto o di diritto che consigli l’esercizio dell’autotutela) oppure quando è evidente che non risulti dimostrata la fondatezza di un diritto o interesse meritevole di tutela.

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri uffici, essi sono stati sempre improntati alla massima collaborazione e correttezza, e le richieste di notizie sono state evase – salvo rare eccezioni – nei tempi previsti dalle relative disposizioni di legge.

Le risposte ai contribuenti sono sempre inviate, al termine dell’istruttoria, con i relativi pareri motivati, positivi o negativi che siano.

I rapporti con la Direzione Regionale continuano ad essere ottimi ed il Direttore Tiezzi, come già detto, fa

tutto il possibile per recepire le necessità segnalate dal Garante.

Anche i rapporti con la Guardia di Finanza sono stati ottimi; essi non hanno mai dato luogo a rilievi di alcun tipo.

Dall'attività espletata nel corso del 2005 è emerso, attraverso i contatti con i contribuenti e con gli uffici operativi, un certo miglioramento nel rapporto fisco-contribuente, il che costituisce uno degli obiettivi dello Statuto dei diritti del Contribuente, mentre la stessa cosa non si può dire relativamente alla effettiva applicazione di altri principi esposti nello Statuto: ad esempio, in sede di elaborazione delle leggi tributarie, non sempre si rispettano i principi generali previsti nell'art.1 e la chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie di cui all'art. 2 (vedi da ultimo le leggi finanziarie 2005 e 2006).

Va infine segnalato che spesso il suddetto rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente è oggettivamente ostacolato da una eccessiva produzione legislativa, che talvolta mette in difficoltà anche gli stessi dipendenti più preparati dell'Agenzia ed anche gli altri addetti ai lavori (notai, avvocati, commercialisti ecc.).

Quanto all'attività istituzionale di cui al semestre indicato in oggetto, il Garante ha scelto di operare nella maniera più semplice e informale, con cortesia e correttezza, al fine di agevolare al massimo i contribuenti nella presentazione delle loro segnalazioni, le quali possono essere esposte a voce al personale di segreteria (che poi le formalizza) o per iscritto, ed inviate - oltre che per le ordinarie vie postali - anche via fax o con posta elettronica all'indirizzo e-mail. Al momento di impostare la pratica si cerca di instaurare sempre il miglior rapporto possibile con tutti gli interlocutori, privilegiando quello tra contribuenti ed uffici e cercando di fornire in particolare ai singoli contribuenti - sia di persona che per telefono - informazioni dettagliate sulle procedure da seguire caso per caso, nonché - in generale - sulle modalità più adatte per trovare la soluzione dei problemi. Questa, a parte l'esame delle pratiche, infatti, risulta essere una attività tutt'altro che residuale perché sono molti gli incontri con i contribuenti, sia personali che telefonici, durante i quali si cerca di verificare la possibilità di usufruire dei poteri del Garante per la tutela dei relativi diritti e interessi. Tale attività si rivela particolarmente utile nel caso in cui dal colloquio emerga la non sostenibilità delle ragioni esposte dal soggetto interessato per la mancanza di comportamenti scorretti da parte degli Uffici, cosa che aiuta ad eliminare potenziali controversie, eliminandole proprio sul nascere.

Per quanto riguarda in particolare gli uffici delle Entrate della Regione con essi, si ripete, - ove possibile - si tende a seguire le pratiche attraverso rapporti diretti o telefonici mentre per alcuni casi particolari si è ritenuto opportuno informare anche la Direzione Regionale.

Nell'anno interessato sono stati eseguiti accessi informali presso qualche ufficio finanziario onde poter valutare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione ai contribuenti nonché la praticabilità dei locali aperti al pubblico, come vuole l'art. 13 c. 8 della L. 212/2000.

Inoltre, sempre in detto periodo:

- non sono state presentate segnalazioni riguardanti verifiche fiscali in atto;

- i rapporti con gli Enti locali sono stati più che buoni e nessun problema di competenza è sorto nel corso della trattazione delle relative pratiche;

Problematiche emerse nell'anno 2005

Tra le specifiche problematiche nel rapporto fisco-contribuente emerse nel corso del 2005, va evidenziato che:

1 - per la prima volta, nella nostra regione i rimborsi non rappresentano l'argomento numericamente più rilevante, pur restando un punto dolente nel panorama delle doglianze dei contribuenti.

Infatti tra le istanze scritte pervenute nell'anno non sono più predominanti, sia tra quelle formulate per iscritto che, soprattutto, tra quelle segnalate telefonicamente (cui però non ha fatto seguito un'istanza scritta), quelle inerenti il **mancato rimborso di crediti d'imposta**.

L'argomento merita un approfondimento, e sulle ragioni del calo di tali tipi di istanza possono essere fatte diverse ipotesi:

- prima ipotesi dovrebbe essere quella – da sempre auspicata – dell'avvenuto smaltimento di una notevole mole di arretrati, ma purtroppo, nonostante gli sforzi dell'Agenzia, non risulta che siano stati raggiunti risultati soddisfacenti per i contribuenti;

- non è da escludere invece che i contribuenti stessi abbiano rinunciato a proporre le relative istanze al Garante essendo ormai evidente che il nostro intervento, con cui si contesta agli uffici la procedura seguita dall'Amministrazione (che può confermare per iscritto la spettanza del credito ritardando poi per anni la restituzione del dovuto), di fatto solo raramente ottiene qualche risultato (ad es. far riemergere pratiche dimenticate o che hanno solo qualche anomalia sanabile) e soprattutto nulla può contro la ricorrente giustificazione addotta dagli uffici quando sottolineano che l'erogazione è impossibile per la **mancata assegnazione di sufficienti risorse da parte delle autorità centrali**.

Ogni anno risulta infatti evasa solo una parte dei rimborsi richiesti e, ultimato il fondo annuale assegnato, per gli altri non c'è che da aspettare l'anno successivo, e così via ... con risultati veramente scoraggianti e deludenti per le aspettative dei contribuenti che qui si erano rivolti pieni di fiducia.

Il clima di grande esasperazione dei cittadini contribuenti sembra essere sfociato in una sfiducia che ha riflessi negativi anche sulla nostra attività, risultando evidente che l'ufficio del Garante, salvo casi particolari, è impossibilitato ad aiutare effettivamente gli interessati nella riscossione di quanto loro spettante.

Questo Ufficio, in attesa di un intervento risolutivo, ha comunque cercato di indirizzare i contribuenti verso soluzioni alternative quali il ricorso alla procedura esecutiva nel caso di sentenze delle Commissioni Tributarie passate in giudicato (artt. 68 e 69 del Dlgs 546/1992), al giudizio di ottemperanza (art. 70 Dlgs 546/1992), e a quello del c.d. "conto sospeso" (v. art. 14 DL 669/1996 convertito con modificazioni nella L. 30/1997 e Circ.Min. n. 44 del 4.12.2002). Oppure invita, come ha indicato il Garante delle Marche nella sua relazione n. 5 inviata in visione, a "rivolgersi al Giudice Ordinario per esperire, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10725 del 22.7.2002, l'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. in caso di formale

riconoscimento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, del diritto del contribuente al rimborso e di quantificazione del relativo credito”.

Il problema però permane e, tra l'altro, costituisce uno dei casi di mancata attuazione delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con riferimento -in questo caso- al disposto dell'art. 13, comma 10, dello Statuto stesso: la disposizione prevede infatti l'obbligo del Garante di richiamare “ gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta”.

Il principio esposto, a distanza di anni dalla sua emanazione, viene infatti rispettato solo formalmente: il procedimento di convalida del rimborso da parte degli uffici viene effettuato quasi sempre molto oltre i tempi previsti e fa inoltre emergere un altro problema molto più grave, che è quello della incertezza totale sui tempi della effettiva esecuzione del rimborso convalidato.

Il contribuente infatti, dopo la convalida (con la quale l'ufficio competente si libera finalmente dalle proteste dell'interessato circa il mancato riconoscimento del rimborso), non ha più punti di riferimento per avere notizie attendibili circa i **tempi della restituzione** del dovuto da parte dello Stato. E mentre da parte dell'Amministrazione Finanziaria si enunciano attraverso i canali mediatici programmi di smaltimento degli arretrati dei rimborsi, per le annualità più lontane i tempi effettivi di riscossione restano sempre più nel vago e - nonostante la convalida avvenuta da anni - il contribuente non può neanche, attese le attuali disposizioni di legge, utilizzare la **compensazione** (di cui si parla anche a pag. 10).

Quindi anche se il Garante, attraverso contatti con gli uffici delle Entrate, e per far emergere le diverse fasi e responsabilità nel procedimento di rimborso, cerca di far convalidare nel più breve tempo possibile il rimborso da parte degli Uffici, gli Organi Centrali dell'Agenzia delle Entrate non danno poi certezze sui tempi dell'erogazione e di conseguenza gli Uffici locali non sono in grado di dare alcuna ragionevole indicazione ai contribuenti che chiedono notizie. Considerato però che l'Amministrazione Centrale pianifica anno per anno i rimborsi, sarebbe forse opportuno che gli Uffici locali ne fossero informati per poter fornire ai contribuenti delle risposte sulla base di dati certi ed ufficialmente comunicati.

Inoltre, oltre a questo, emerge un altro problema molto più grave, che è quello della incertezza totale sui tempi della erogazione. Quanto ai rapporti con gli organi centrali dell'Agenzia, va detto che la Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, interpellata a proposito di due rimborsi, ha risposto fornendo in merito i dati utili per il completamento dell'istruttoria delle relative pratiche, ma senza pronunciarsi sui tempi dell'effettiva erogazione delle somme dovute.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, questa situazione crea un clima di sfiducia ed una perdita di credibilità per l'Amministrazione finanziaria, Amministrazione che pure cerca in altri settori di fare tutto il possibile per venire incontro alle esigenze del contribuente ed agevolare gli adempimenti tributari, per cui una buona soluzione sarebbe quella di intervenire per una estensione della applicabilità dell'istituto della compensazione tra pagamento del tributo e rimborso vantato per gli anni precedenti, modificando l'attuale disposizione che prevede la compensazione solo per i tributi di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997, e dando così attuazione al contenuto dell'art. 8, 1° comma, dello Statuto del Contribuente. Sul punto si rammenta che, tra le **disposizioni dello Statuto del contribuente che restano ancora da attuare**, c'è anche l'emanazione del regolamento che preveda la possibilità di **estinguere l'obbligazione tributaria per compensazione**, estendendo tale istituto -come disposto appunto dall'art. 8, comma 8 - a decorrere dal 2002 “ anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.

Tale regolamento consentirebbe di recuperare fiducia da parte dei contribuenti e di recuperare gradualmente gli effetti negativi finora verificatisi nella trattazione delle pratiche di rimborso, la cui definizione si trascina per anni e anni.

A proposito di regolamenti ancora da emanare, si ritiene opportuno rammentare in questa sede che resta ancora da emanare anche quello relativo all'art. 12 dello Statuto del contribuente, riguardante "il codice di comportamento" per il personale addetto alle verifiche fiscali da aggiornare "anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente" (art.15).

2 - parte delle pratiche del 2005 riguarda istanze per autotutela nei confronti di Uffici finanziari (entrate e dogane) e di un Comune.

Sul punto va detto che la procedura dell'annullamento o modifica di atti in autotutela è oggetto di forti resistenze da parte degli uffici, che malvolentieri accettano di dover riesaminare dei casi oggetto di istanze presentate presso il nostro Ufficio; molto spesso si limitano ad esporre acriticamente la procedura seguita, senza approfondire le problematiche sollevate dalla controparte.

3 - circa gli altri argomenti oggetto di segnalazione da parte dei contribuenti, oltre ai casi di cui ai nn. 1 e 2 (rimborsi non riscossi e autotutela), si sono ricevute segnalazioni relative a comportamenti tenuti dagli uffici finanziari o dai Comuni che vengono ritenuti insoddisfacenti dai soggetti interessati.

Per queste ultime segnalazioni, in particolare, e di fronte alle obiezioni sollevate dai contribuenti - spesso anni e anni, dovute peraltro ad una imperfetta conoscenza delle disposizioni di legge - questo Garante, senza necessariamente dare sempre per scontata la fondatezza delle argomentazioni del richiedente, ritiene che suo compito precipuo sia soprattutto quello di tenere sotto controllo l'effettiva correttezza dell'operato di uffici e Comuni e quindi, con la massima cortesia e disponibilità nei confronti degli stessi, cerca di chiarire nel modo migliore i contorni delle vicende qui segnalate.

Le risultanze a tutt'oggi non hanno dato luogo a rilievi di sorta nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni interessati, anche se va detto che talvolta i contribuenti si lamentano più che altro per l'atteggiamento poco collaborativo nei loro confronti.

4 - una segnalazione ha riguardato problematiche relative al bollo auto.

5 - altre problematiche particolari hanno riguardato la posizione degli albergatori umbri rispetto ad altri operatori del turismo, oggetto di un colloquio con il Presidente e di una corrispondenza con la FEDERALBERGHI Umbria per approfondire alcuni aspetti fiscalmente rilevanti.

Attraverso altri colloqui personali con il Presidente si sono anche affrontate questioni riguardanti un procedimento in Commissione tributaria, e una richiesta di chiarimenti da parte del Nucleo Valutazione della Camera di Commercio di Perugia.

6 - per notizia, si precisa che nell'anno si sono avute anche due segnalazioni per tentate truffe da parte di sedicenti impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, una con richieste di abbonamenti a riviste genericamente indicate come "tributarie", l'altra con richiesta di coordinate bancarie per un presunto rimborso IVA da corrispondere.

Nell'anno suddetto risultano prodotte n. 22 istanze, di cui:

- n. 3 per la mancata erogazione dei rimborsi
- n. 5 per esposti sull'operato degli Uffici
- n. 4 per la richiesta di applicazione dell'autotutela
- n. 2 per segnalazione di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi anomale
- n. 2 per ICI
- n. 5 per argomenti vari
- n. 1 bollo auto

Tra le pratiche trattate nel semestre interessato si ritiene significativo segnalare qualche caso particolare:

a) - In relazione all'art.10 dello Statuto e nel quadro del principio della collaborazione cui devono essere improntati i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, va menzionato l'intervento del Garante in tema di redditività dei fabbricati adibiti ad attività alberghiera, che la Federalberghi ha lamentato essere compromessa dallo sviluppo del c.d. turismo alternativo (agriturismo-strutture ricettive di vari Enti ecc.) in continua espansione in Umbria.

Il calo dell' "INDICE DI UTILIZZO MEDIO" delle tradizionali strutture alberghiere è stato avvertito dall'Amministrazione che ha disposto la revisione dello Studio di Settore, con l'aggiunta del rigo B 17, indicante il numero dei giorni in cui l'esercizio non ha registrato presenze.

n. 5 per esposti sull'operato degli Uffici

b) - In relazione all'art. 6 dello Statuto, è stata ribadita l'assicurazione dell'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente nel luogo del suo effettivo domicilio, specialmente quando attribuiscono o modificano le rendite dei fabbricati strumentali ad attività ricettive ai sensi dell'art. 74 L. 342/2000.

Si è esclusa con ciò la prassi lamentata dalla Federalberghi già citata, del ricorso all'affissione all'albo comunale, anche per garantire maggiore riservatezza.

c) - In relazione all'art. 6 c.2 e 10 dello Statuto (integrazione-correzione-affidamento-collaborazione e buona fede) rapportati all'art. 111 Cost. (giusto processo-par condicio), il Garante ha fornito alcune delucidazioni alla interessata istante (pratica n.292/05) a proposito della preclusione della prova testimoniale nella giurisdizione tributaria, attualmente vigente (art.74 Dlgs 546/92).

A parte gli auspici di rimozione di quel divieto da parte della dottrina, de jure condito è pur possibile ottenere – almeno in parte – l'effetto probatorio perseguito, mediante la "produzione in giudizio di documentazione scritta (scritture private di terzi) (v. art 7 c.3. e artt. 24 e 32 DLgs 546/92). L'ingresso processuale può avvenire correttamente con istanza al Giudice. Va però precisato che il suo accoglimento non ha valore di prova, bensì di indizio, abbisognevole quindi di supporti per dare fondamento alla decisione.

Altra via percorribile potrebbe esser data da una richiesta avanzata all'Amministrazione (sia pure controparte). In parallelo con la possibilità di introdurre a carico del contribuente dichiarazioni rese da terzi ai suoi organi e tenuto presente che spetta alla stessa di dare la dimostrazione della fondatezza della pretesa (Sez. Unite Cass. N. 3578/3.8.89 e n. 2219/15.5.89) appare conforme alla lettera e alla ratio delle norme citate all'inizio una attivazione di segno opposto.

d) - Una menzione particolare merita la informativa inviata dalla Camera di Commercio di Perugia in ordine alla delibera della sua Giunta in data 3.10.05 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento dei c.d. diritti annuali, che la L. 12.12.02 n. 273 ha trasformato in violazione tributaria (Dlgy 18.12.97 n. 472).

Questo Garante, dopo aver esaminato il testo trovandolo ben armonizzato con i principi fondamentali di cui alla L. 27.7.00 n.212, ne ha preso atto positivamente apprezzando in particolar modo la osservanza dei vincoli che la citata legge impone anche a chi legifera, ancorché con normativa di carattere secondario quale è un regolamento.

Si segnala, per inciso, che nell'anno interessato, e particolarmente nella seconda parte del 2005, si è rilevata una netta flessione del numero delle istanze sicuramente dovuta al condono, i cui termini si sono recentemente chiusi. E' evidente infatti che con il condono i contribuenti hanno avuto la possibilità di chiudere le loro controversie col fisco e che, quindi, solo tra un congruo periodo di tempo si potranno ripresentare situazioni problematiche da segnalare al Garante, magari proprio relative alla validità o meno del condono stesso.

La scarsità delle pratiche inoltre è certamente da imputare – come già segnalato nelle precedenti relazioni – alla persistente poca conoscenza dell'Ufficio del Garante da parte dei contribuenti.

Si segnala inoltre che all'ufficio del Garante pervengono spessissimo richieste di informazioni in generale specialmente per telefono. Fermo restando che tra i compiti di questo ufficio non rientra il "servizio informazioni", è comunque nostra cura cercare di individuare le problematiche dei contribuenti per poi indirizzare questi ultimi agli uffici competenti.

Quanto alle richieste formulate a questo Ufficio perché esprima il parere ai fini della emanazione del decreto di accertamento del mancato o irregolare funzionamento di Uffici finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.L.498/61, convertito con legge 770/1961, come modificato dall'art. 10 del Dlgs. 32/2001, nel semestre interessato sono state trattate n.5 pratiche.

Firmato IL PRESIDENTE

(Dr. Nicolò Restivo)

Firmato IL COMPONENTE

(Dr. Emanuele Taddonio)

Firmato IL COMPONENTE

(Gen. Paolo Pasini)